

# COMUNE DI FURORE

Provincia di Salerno

C.C.N.L. DIPENDENTI ENTI LOCALI

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO

Anni 2008 e 2009

L'anno duemilanove, il giorno due del mese di luglio, nella sede comunale di Furore, si è riunita la delegazione trattante per discutere di problematiche inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente. Sono presenti:

## Per la parte pubblica Comune di Furore:

Dott. D'Arienzo Antonio      segretario comunale

Rag. Porpora Maddalena      resp.servizio finanziario

## Per la parte sindacale:

Dott. Matteo Buono      Segr.Prov.le FPS - CISL

M.llo Porpora Raffaele      R.S.U. FPS CISL

Le parti sono state convocate, in particolare, per discutere circa l'utilizzo delle risorse decentrate.

Si da atto, in base alle indicazioni fornite nella sede dal responsabile del servizio finanziario, che le predette risorse, nel contratto collettivo decentrato integrativo stipulato il 21 dicembre 2004, sono state suddivise nella parte stabile e

variabile. In particolare la parte stabile del fondo è stata indicata complessivamente nella somma di €.11.838,36.

Tale parte è stata impegnata per un importo complessivo di €.6.349,10 per procedere alle progressioni orizzontali del personale dipendente avvenute negli anni 2004 e 2005, per cui risulta un ammontare di €.5.489,26.

A tale importo va aggiunto l'importo complessivo di €.1.884,31 che va recuperato alle risorse stabili del fondo e scaturente dal pensionamento, a far data dall'1.1.2008, del dipendente Cavaliere Francesco. Tale importo tiene conto delle voci relative alla progressione orizzontale, alla R.I.A. ed all'indennità di comparto così suddivise € 471,60 Ind.comparto - €. 578,87 PEO €.  
833,85 RIA.

Pertanto, il totale della parte stabile viene a determinarsi all'1.1.2008 nella somma di €.7.373,57.

La parte variabile, invece, viene attestata in complessive €.2.202,97 residuo anno 2007.

Il Comune di Furore, non trovandosi nelle condizioni previste, non ha effettuato gli incrementi al fondo così come previsto nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro del 22.01.2004 (art.32, comma 2) e dell'11.4.2008 (art.8).

Le parti danno altresì atto che sono stati corrisposti al personale dipendente tutti gli emolumenti dovuti a seguito della stipula del C.C.N.L. 2005 – 2007 e che, con decorrenza 1.1.2009, è stata disposta e liquidata l'indennità di vacanza contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 4, del Decreto legge 29

novembre 2008 n. 185, convertito nella legge n.2 del 28 gennaio 2009 e secondo le misure stabilite dalla Ragioneria Provinciale dello Stato.

In base al fatto che sono ancora disponibili complessive €.7.373,57 sulla parte stabile, le parti concordano che tale importo venga destinato alla progressione orizzontale del personale dipendente essendo ormai trascorso un triennio dall'ultima procedura. Le parti concordano, altresì, che le ulteriori progressioni vengano effettuate con decorrenza dall' 1.1.2008 e dall'1.1.2009 in base ai criteri ed alle modalità già concordati nel contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 21.12.2004, che, pertanto, risultano a conoscenza del personale che sarà oggetto di verifica. Per l'effettuazione di tali ulteriori progressioni sarà impegnata complessivamente una somma di €.3.812,98 per l'anno 2008 ed €.3.488,30 per l'anno 2009 per un totale complessivo di €.7.301,28.

Si concorda che verrà effettuata la progressione in rapporto al personale in servizio nel primo anno 2008 per ogni categoria (1 cat.D – 2 cat.C – 1 Cat.B – 2 cat.A) per n.6 dipendenti e per l'anno 2009 per ogni categoria e per n.5 dipendenti (1 Cat.D – 2 Cat.C – 1 cat.B - 1 cat.A).

Per l'anno 2008, con fondi di parte stabile residuanti pari ad €.3.560,59 saranno erogati solo per n.2 dipendenti della categoria C l'indennità per specifiche responsabilità prevista dall'art.17, comma 2 lett.f) CCNL 1999 e succ.mod. nell'importo di €.750,00 mentre si conferma, per entrambi gli anni 2008 e 2009, l'erogazione dell'importo di €.300,00 per indennità stato civile,

nonché di disagio, rischio e turnazione festiva negli importi già definiti ed alle figure professionali aventi diritto ed a carico delle risorse variabili. L'importo per l'erogazione di lavoro straordinario viene, altresì, mantenuto nell'importo massimo di €.1.000,00.

La parte pubblica dà, inoltre, atto che, le suddette progressioni orizzontali, non comportando nuove assunzioni di personale e trovando finanziamento nel fondo delle risorse stabili già consolidato alla data del 2004, non comportano alterazione della spesa per il personale così come disposto dalla legge finanziaria 133/2008 che richiama il comma 562 dell'articolo unico della legge finanziaria n.296/2006.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.









